

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1476

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, COMINO, PIOLI, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLI, CASTELLANETA, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, ORSENIGO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIVETTI, POLLI, AIMONE PRINA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di obblighi ed adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi

Presentata il 5 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, per l'esercizio dell'attività fiscale, i cosiddetti « centri autorizzati di assistenza fiscale » prevede, al comma 10, la possibilità da parte dei lavoratori dipendenti di adempiere agli obblighi di dichiarazione reddituale con presentazione ai soggetti eroganti i redditi stessi

di idonea documentazione debitamente redatta e sottoscritta.

Contemporaneamente, il medesimo articolo 78, al comma 13, stabilisce l'obbligo per il sostituto di imposta di provvedere ad una serie di adempimenti; in particolare, i sostituti sono chiamati, oltre alle mansioni già previste per i medesimi dai decreti del Presidente della Repubblica

29 settembre 1978, nn. 600 e 602, e successive modifiche ed integrazioni, a svolgere un'ulteriore attività consistente:

a) nella raccolta delle dichiarazioni compilate dai lavoratori dipendenti;

b) nel controllo della loro regolarità formale;

c) nell'esecuzione della liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) nell'effettuazione dei conseguenti conguagli;

e) nella conservazione di tali dichiarazioni.

Il tutto si traduce in una voluta maggiore partecipazione della figura del sostituto d'imposta, nell'ambito del rapporto di sostituzione tributaria tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, con conseguente traduzione, per il primo, in un obbligo estremamente gravoso ed improprio.

Infatti l'imprenditore datore di lavoro, per la stessa formulazione della norma, non può sottrarsi all'obbligo di effettuare le operazioni sostitutive di dichiarazione qualora il suo dipendente lo richieda e ciò rappresenta per lo stesso un ulteriore e notevole problema organizzativo: non solo, all'aumento delle attribuzioni dei sostituti di imposta, e quindi all'aumento dei costi gestionali delle imprese che si avvalgono di lavoratori dipendenti, non

corrispondono proporzionali aumenti di ricavi. Si realizza, in altre parole, una disparità di trattamento, cioè si conferisce una facoltà di disporre ai lavoratori e si impone un obbligo di adempiere ai sostituti.

La soluzione, per ovviare a tale inconveniente, è quella di conferire la facoltà ai dipendenti di rivolgersi ai datori di lavoro subordinatamente al fatto che i datori di lavoro esercitino la facoltà di provvedere alle incombenze istituite dalla legge n. 413 del 1991.

In questo modo gli imprenditori possono essere coinvolti solo nella parte di attività riguardante il conguaglio delle imposte dovute, restando, comunque, sostituti d'imposta dei lavoratori medesimi.

Data la situazione estremamente delicata attraversata dall'economia italiana, che si estrinseca in un massiccio e progressivo processo di « deindustrializzazione » e di « diseconomicizzazione » del sistema produttivo, si ritiene non solo consigliabile ma logico ed indispensabile effettuare una correzione alla norma esistente che si addice ad economie consolidate e decisamente più stabili nella fase di creazione della ricchezza del Paese.

La presente proposta di legge, che si estrinseca nei due articoli di seguito riportati, si propone di raggiungere l'obiettivo di semplificare e sveltire le strutture contabili e fiscali notoriamente già troppo gravose per le piccole e medie imprese italiane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel primo periodo del comma 10 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: « possono adempiere agli obblighi di dichiarazione » sono inserite le seguenti: « , qualora il sostituto d'imposta, ai sensi e per gli effetti del comma 13, voglia esercitare le facoltà di cui al medesimo comma, ».

2. Nell'alea del comma 13 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, le parole: « ha l'obbligo » sono sostituite dalle seguenti: « ha la facoltà ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.